

<http://www.admin.ch/ch/i/ff/2010/165.pdf>

<http://www.admin.ch/ch/i/ff/2010/181.pdf>

- Consiglio federale; Messaggio numero 10.013 concernente l'approvazione di un Protocollo che modifica la Convenzione tra la Svizzera e la **Norvegia** per evitare le doppie imposizioni e del relativo scambio di note, del 20 gennaio 2010, in:
<http://www.admin.ch/ch/i/ff/2010/1013.pdf>
<http://www.admin.ch/ch/i/ff/2010/1025.pdf>
- Consiglio federale; Messaggio numero 10.016 concernente l'approvazione di una Convenzione tra la Svizzera e il **Qatar** per evitare le doppie imposizioni, del 20 gennaio 2010, in:
<http://www.admin.ch/ch/i/ff/2010/2821.pdf>
<http://www.admin.ch/ch/i/ff/2010/2835.pdf>
- Consiglio federale; Messaggio numero 09.094 concernente l'approvazione di un Protocollo che modifica la Convenzione per evitare le doppie imposizioni tra la Svizzera e gli **Stati Uniti d'America**, del 27 novembre 2009, in:
<http://www.admin.ch/ch/i/ff/2010/217.pdf>
<http://www.admin.ch/ch/i/ff/2010/229.pdf>

Samuele Vorpe

Docente-ricercatore SUPSI

Gli Stati Uniti avranno accesso ai dati bancari dei clienti di UBS

Dopo un lungo tira e molla tra le due Camere federali alla fine è stato approvato l'accordo che consente l'invio dei dati bancari agli Stati Uniti

La Svizzera rispetterà l'accordo preso con gli Stati Uniti inviando al fisco americano circa 4'450 conti bancari di clienti UBS. L'Accordo del 19 agosto 2009 stipulato tra i due governi, il quale contempla l'assistenza amministrativa anche per i casi di sottrazione d'imposta grave e continuata, era stato giudicato dal Tribunale federale amministrativo come un semplice accordo interpretativo che non consentiva la trasmissione dei conti bancari agli Stati Uniti per sottrazione d'imposta. Il Consiglio federale si è dunque rimbeccato le maniche ed ha preparato in tempi brevi un disegno di legge, accompagnato dal relativo messaggio, da sottoporre al Parlamento.

Dopo un estenuante tira e molla tra Camera alta e Camera bassa alla fine l'Accordo con gli Stati Uniti è stato approvato, evitando ad UBS l'apertura di un processo civile negli Stati Uniti che avrebbe potuto causare conseguenze inimmaginabili per il primo istituto bancario svizzero.

L'accordo del 19 agosto 2009, oltre ai casi di truffa fiscale e comportamenti analoghi previsti dall'articolo 26 della vigente convenzione tra Svizzera e Stati Uniti, include l'assistenza amministrativa anche per i casi di sottrazione continuata di importanti somme d'imposta secondo le disposizioni previste dall'articolo 190 della Legge federale sull'imposta federale diretta.

L'assistenza amministrativa concernente la controversia fiscale tra Stati Uniti e UBS verterà quindi su tutti i reati fiscali previsti dal diritto svizzero quali la frode, la truffa e le contravvenzioni fiscali.

Per maggiori informazioni:

- Dipartimento federale di giustizia; Via libera del Parlamento al trattato UBS, Comunicato stampa del 17 giugno 2010, in: <http://www.ejpd.admin.ch/ejpd/it/home/dokumentation/mi/2010/2010-06-17.html>
- Consiglio federale; Messaggio numero 10.038 sull'approvazione dell'Accordo tra la Svizzera e gli Stati Uniti d'America concernente la domanda di assistenza amministrativa relativa a UBS SA e del Protocollo d'emendamento, del 14 aprile 2010, in:
<http://www.admin.ch/ch/i/ff/2010/2589.pdf>
<http://www.admin.ch/ch/i/ff/2010/2625.pdf>
<http://www.admin.ch/ch/i/ff/2010/2637.pdf>
<http://www.admin.ch/ch/i/ff/2010/2647.pdf>

Samuele Vorpe

Docente-ricercatore SUPSI

Fiscalità del risparmio: lieve calo di gettito derivante dalla ritenuta alla fonte svizzera

La contrazione del gettito rispetto all'anno precedente ammonta a circa 203 milioni di franchi

Il 1. luglio 2005 è entrato in vigore l'Accordo sulla fiscalità del risparmio tra la Svizzera e l'Unione Europea (UE), avente come oggetto principale la ritenuta alla fonte sul pagamento dei redditi derivanti da capitali a risparmio.

In base all'Accordo l'agente pagatore (una banca, o un altro intermediario), residente in Svizzera, che effettua pagamenti di interessi su capitali a risparmio a favore di persone fisiche residenti all'estero, in uno Stato membro dell'UE, deve applicare una ritenuta alla fonte sugli stessi per un ammontare del 15% per i primi 3 anni dall'entrata in vigore dell'Accordo, del 20% per i successivi 3 anni (ovvero dal 1. luglio 2008), per poi arrivare ad una ritenuta del 35% a partire dal settimo anno (ovvero dal 1. luglio 2012).

Sempre secondo l'Accordo, la Svizzera si impegna a versare il 75% della ritenuta totale allo Stato di residenza della persona fisica oggetto della ritenuta; mentre il restante 25% rimane a carico Svizzera a titolo di rimborso delle spese amministrative (il 10% di questo importo viene poi riversato ai Cantoni).

Al contribuente viene comunque data la facoltà di scegliere tra la ritenuta alla fonte e la comunicazione del pagamento all'autorità fiscale del paese di residenza da parte dell'agente pagatore svizzero (nell'anno 2009 sono state trasmesse circa 33'000 comunicazioni).

Il 31 marzo 2010 è scaduto il termine di pagamento delle ritenute relative al 2009; le ritenute alla fonte complessive ammontano a 535 milioni di franchi contro i 738 milioni dell'anno precedente.

La somma è così ripartita:

- circa 401 milioni di franchi (75%) a favore dell'UE;
- circa 134 milioni di franchi (25%) a favore della Svizzera (di cui 120 milioni alla Confederazione e 14 milioni ai Cantoni).

Le cause della contrazione sono principalmente la crisi economica e le recenti e continue pressioni al segreto bancario svizzero, che hanno creato un forte clima di incertezza e di panico tra i cittadini residenti all'estero che hanno collocato capitali in Svizzera.

Per contro, non è dato a sapere se i capitali in fuga dalla Svizzera siano rientrati nei rispettivi paesi di residenza dei proprietari, bensì in altri "paradisi fiscali".